

Disposizioni per il riconoscimento dei primi acquirenti di latte di vacca e per l'aggiornamento dell'Albo dei primi acquirenti

1. Riferimenti normativi

Reg. (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio - Art. 151 "Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

DM n. 2337 del 7 aprile 2015 "Modalità di applicazione dell'articolo 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari";

Circolare AGEA prot. n. 4388 del 6.7.2015.

2. Definizioni

Primo acquirente: un'impresa o un'associazione che acquista latte dai produttori:

- a) per sottoporlo a raccolta, imballaggio, magazzinaggio, refrigerazione o trasformazione, compreso il lavoro su ordinazione;
- b) per cederlo ad una o più imprese dedite al trattamento o alla trasformazione del latte o di altri prodotti lattiero-caseari.

Riconoscimento: i primi acquirenti di latte di vacca sono preventivamente riconosciuti, dal Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente per territorio, in relazione alla sede legale del primo acquirente, ove sono rese disponibili le scritture contabili.

Albo acquirenti: Albo pubblico degli acquirenti riconosciuti, tenuto nel Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

Dichiarazioni obbligatorie nel settore lattiero-caseario: ai sensi del DM 7 aprile 2005, n. 2337, gli acquirenti devono provvedere a registrare nella banca dati SIAN:

- a) estremi identificativi del conferente e dell'azienda di produzione, quantitativo, in chilogrammi, del latte consegnato mensilmente da ogni allevatore, con il relativo tenore di materia grassa;
- b) entro il 20 di ogni mese i quantitativi di latte vaccino crudo acquistato direttamente da produttori di latte nel mese di calendario precedente (art. 6, comma 3);
- c) entro 30 giorni dal termine di ogni campagna di commercializzazione i quantitativi di latte acquistati da altri soggetti non produttori di latte, proveniente direttamente da altri Paesi comunitari (art. 6, comma 5).

Entro 30 giorni dal termine di ogni campagna di commercializzazione i produttori agricoli che effettuano vendita diretta devono registrare in SIAN i quantitativi di latte venduti e quelli utilizzati per i prodotti lattiero-caseari venduti direttamente (art. 6, comma 6).

3. Oggetto e finalità

Le presenti disposizioni regolano il procedimento amministrativo di riconoscimento dei primi acquirenti di latte crudo bovino e di aggiornamento dell'Albo acquirenti, ai sensi del Reg. (UE) n.1308/2013 e del DM n. 2337/2005.

4. Requisiti per il riconoscimento

Il riconoscimento come primo acquirente viene concesso a condizione che il soggetto:

- a. compri la sua qualità di commerciante;
- b. disponga di locali in cui l'autorità competente possa consultare la contabilità di magazzino, i registri e gli altri documenti commerciali;
- c. disponga di apparecchiature idonee al collegamento telematico con il SIAN o, in alternativa, aderisca ai servizi di consultazione e aggiornamento delle banche dati SIAN forniti dai centri autorizzati di assistenza agricola, oppure dalle organizzazioni e associazioni degli acquirenti;
- d. disponga, per il legale rappresentante, di un dispositivo di firma digitale rilasciato da un ente certificatore riconosciuto;
- e. si impegni ad eseguire puntualmente, per ogni conferente, le registrazioni di cui all'art. 6, commi 2 e 3 del DM n. 2337/2015 e a mettere a disposizione la contabilità per l'esecuzione dei controlli;
- f. si impegni a comunicare tempestivamente, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca competente, ogni variazione relativa al proprio rappresentante legale, alla propria denominazione o ragione sociale e alle proprie sedi.

5. Modalità di presentazione della richiesta di riconoscimento

I primi acquirenti che intendono acquistare latte crudo bovino devono presentare, prima dell'inizio dell'attività, richiesta di riconoscimento, ai sensi dell'art. 3 del DM n. 2337/2015, al Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca ove hanno la sede legale ed ove sono rese disponibili le scritture contabili.

La domanda in originale dovrà essere presentata utilizzando il fac-simile, che verrà approvato dal Responsabile del Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera, debitamente compilato e sottoscritto, in regola con l'imposta di bollo, con le seguenti modalità:

- a) inviata tramite PEC, da un indirizzo di posta elettronica certificata; in tal caso alla domanda dovrà essere apposto il bollo digitale;
- b) inviata a mezzo raccomandata;
- c) consegnata a mano presso la sede del Servizio Territoriale competente.

In sede di domanda il richiedente dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti di cui al precedente punto 4, definiti dal Decreto Ministeriale n. 2337/2015, nonché assumere gli impegni previsti.

All'istanza va allegata l'indicazione del laboratorio presso il quale saranno effettuate le analisi del tenore del grasso, prescritte all'art. 7 del DM n. 2337/2015.

Anche in caso di richiesta di subentro o di incorporazione di un acquirente già riconosciuto, l'istanza andrà presentata con le modalità sopra descritte.

6. Modalità istruttorie della domanda di riconoscimento e aggiornamento Albo degli acquirenti

Il Servizio Territoriale competente effettua il controllo documentale dell'istanza pervenuta, verificando la completezza e la correttezza delle dichiarazioni, anche mediante consultazione della banca dati Telemaco sui requisiti dell'impresa.

Ove necessario, il Servizio Territoriale effettua un controllo in loco presso la sede dichiarata quale luogo di conservazione dei libri contabili, per la verifica delle modalità di collegamento telematico con SIAN e la disponibilità del dispositivo di firma digitale rilasciato al legale rappresentante da un ente certificatore riconosciuto.

In relazione agli esiti dell'istruttoria entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, Il Responsabile del Servizio Territoriale provvederà, con proprio atto, al riconoscimento del nuovo acquirente, disponendo l'aggiornamento dell'Albo acquirenti tenuto su SIAN.

I riconoscimenti già rilasciati ai sensi della legge 30 maggio 2003, n. 119, non revocati o decaduti, conservano la loro validità.

7. Variazioni

In caso di mutamenti della conduzione o di modifica della forma giuridica, il primo acquirente riconosciuto deve darne comunicazione al Servizio Territoriale competente, che provvederà alla verifica del mantenimento dei requisiti previsti al punto 4.

In caso di esito positivo, verrà comunicata all'acquirente la conferma della validità del riconoscimento, entro 45 giorni.

Il Responsabile del Servizio Territoriale provvederà, con proprio atto, alle modifiche dei dati di riconoscimento, disponendo l'aggiornamento di SIAN.

8. Cancellazioni e decadenze

In caso di chiusura dell'attività, l'acquirente provvederà a darne tempestiva comunicazione al Servizio Territoriale, ai fini della cancellazione dall'Albo acquirenti.

Qualora l'acquirente non acquisti latte dai produttori per un periodo superiore a 12 mesi, il riconoscimento si considera decaduto.

Il Responsabile del Servizio Territoriale darà avvio al procedimento di decadenza, esperendo gli obblighi di legge in materia di contraddittorio.

Al termine del procedimento, il Responsabile del Servizio Territoriale provvederà, con proprio atto, alla revoca del riconoscimento, disponendo la cancellazione dall'Albo acquirenti su SIAN e la relativa registrazione.

9. Aggiornamento dell'Albo acquirenti

I Servizi Territoriali registrano i riconoscimenti, i mutamenti di conduzione o della forma giuridica e le eventuali revoche nell'apposito albo dei primi acquirenti tenuto nel SIAN.

Tale albo è reso pubblico ed accessibile per gli utenti interessati.

10. Disciplina generale e termini del procedimento

I Servizi territoriali agricoltura caccia e pesca individuano l'ufficio e la persona responsabile del procedimento.

L'avvio del procedimento decorre dalla data di protocollazione dell'istanza da parte dell'Ente.

I procedimenti amministrativi disciplinati dalle presenti disposizioni si concludono entro il termine di 45 giorni dalla data di protocollazione della richiesta. Tale termine si riferisce ad istanze corredate da tutta la documentazione richiesta.

Nel caso in cui il Servizio Territoriale competente valuti la necessità di chiedere documenti o informazioni integrative, il termine del procedimento è sospeso. Il richiedente dovrà trasmettere la documentazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, pena la decadenza dell'istanza.

Per le istanze che si concludono con esito negativo il Servizio competente, prima dell'adozione del provvedimento finale, comunica il preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90.

11. Controlli e vigilanza

Per ogni campagna di commercializzazione, che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo, i Servizi Territoriali effettuano controlli volti a verificare la correttezza e la completezza delle dichiarazioni dei primi acquirenti e dei produttori di latte che effettuano vendite dirette.

I controlli sono svolti attraverso verifiche amministrative presso un campione di primi acquirenti e di produttori di latte e prodotti lattiero-caseari che effettuano vendite dirette e, ove necessario, attraverso verifiche in loco presso le aziende conferenti.

Agea, sulla base di criteri e modalità concordati con le Regioni, individua per ogni campagna i primi acquirenti da sottoporre a controllo e determina le modalità operative per la rendicontazione dei controlli stessi.

I controlli riguardano almeno il 10 % del latte raccolto dai primi acquirenti di ciascuna regione, riferito alla campagna chiusa da controllare. Le verifiche sono svolte sulla campagna di commercializzazione conclusa e sulle dichiarazioni mensili di quella in corso.

Ai fini dell'espletamento dei controlli, i Servizi Territoriali si avvalgono anche della Banca dati nazionale (BDN) dell'Anagrafe zootecnica, istituita dal Ministero della salute presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto "G. Caporale" di Teramo".

Sulla base dell'esito dei controlli svolti ovvero sulla base di comunicazioni di rettifica inviate dai dichiaranti, i Servizi Territoriali aggiornano la contabilizzazione delle consegne registrata nella banca dati del SIAN.

In caso di non conformità rilevate ai controlli che abbiano effetti sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come primi acquirenti, i Responsabili dei Servizi Territoriali daranno avvio al procedimento di revoca.

12. Modulistica

La modulistica necessaria alla presentazione delle istanze/comunicazioni previste nelle presenti disposizioni, con indicazione di tutta la documentazione da allegare alle

istanze/comunicazioni stesse, è approvata con atto del Responsabile del Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera e resa disponibile sul sito internet Agricoltura e pesca della Regione Emilia-Romagna.

13. Coordinamento e monitoraggio delle attività

Per garantire l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle presenti disposizioni, il Servizio Organizzazione di mercato e sinergie di filiera effettua il coordinamento e il monitoraggio delle attività svolte dai Servizi Territoriali, provvedendo alla definizione di eventuali modalità procedurali tecniche ed alla raccolta delle informazioni.